



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

ORDINANZA DEL SINDACO N.104 DEL 29/04/2024

OGGETTO:Disciplina delle aperture serali negli stabilimenti balneari per la stagione estiva 2024 per lo svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande.

Premesso che la presente ordinanza disciplina e regola le aperture serali negli stabilimenti balneari durante la stagione estiva 2024 e si applica ai concessionari/gestori che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande direttamente connessa e strumentale alla balneazione;

Visto l'art. 11, comma 6, Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee);

Visto il D.Lgs n° 79/2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo);

Visti gli artt. 75 e segg. della LRT n° 86/2016 (Testo Unico del Sistema Turistico Regionale);

Visto l'art. 54 del D.P.G.R. n. 47/R del 07.08.2018 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016 n° 86);

Vista la LRT n° 62/2018 (Codice del Commercio);

Visto l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 in materia di ordinanze sindacali che prevede che i sindaci esercitino le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendano altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia, oltre ad esercitare le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Visti gli artt. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e 16, 2° comma, L. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative e pagamento in misura ridotta;

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 47 in base al quale l'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

Visto il Regolamento di Disciplina ed Utilizzo degli Arenili, delle Spiagge e delle Attività

Balneari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24.05.2019 e modificato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 26.04.2022;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamato, in particolare, l'art.11, comma 6, sostituito dall'art. 34-quater, comma 1, lett. a) DL 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n° 221/2012, secondo il quale *“al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità”*;

Richiamato l'art. 75 della LRT n° 86/2016, 2° comma, che prevede che: *“ Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, come i trattamenti elioterapici e termali, le attività sportive, motorie, ludiche e ricreative, purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie”*;

Richiamato, altresì, il comma 6 del sopra citato articolo che prevede che il Comune stabilisca gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n° 217;

Visto, altresì, l'art. 54 del D.P.G.R. Toscana 47/R/2018 il quale prevede che i Comuni, **con apposita ordinanza del sindaco**, disciplinano le attività accessorie degli stabilimenti balneari, **specificando che l'attività accessoria, qualora funzionalmente e logisticamente collegata allo stabilimento balneare viene effettuata entro gli orari di esercizio stabiliti dal sindaco**, fermo il rispetto delle adeguate misure di sicurezza per la clientela e stabilendo, ancora, che lo svolgimento delle attività accessorie è consentito, fermo restando ogni vincolo di tutela ambientale e paesaggistica, ivi inclusi quelli dell'ambito urbano, nel rispetto delle vigenti norme in materia di pubblica incolumità, di ordine e sicurezza pubblica e delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, presenti nell'area interessata;

Richiamato l'art. 6, comma 2-quinques, del D.L. n° 117 del 03/08/2007 (disposizioni urgenti modificative del codice della strada) in base al quale i titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al RD n° 773/1931, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20 e che sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne;

Richiamato il principio fondamentale in base al quale le attività svolte durante l'orario serale devono essere intese unicamente come attività accessorie degli stabilimenti balneari e che la presente ordinanza

non autorizza in alcun modo a svolgere attività di pubblico spettacolo sottoposte alla disciplina generale prevista dagli artt. 68 e 80 del TULPS;

Richiamato sul punto anche l'art. 6, punto i) del Regolamento di Disciplina ed Utilizzo degli Arenili, delle Spiagge e delle Attività Balneari secondo il quale è vietato esercitare attività di intrattenimento e spettacolo, organizzare manifestazioni nautiche, o spettacoli pirotecnici, senza aver prima richiesto e ottenuto le autorizzazioni e/o nulla osta delle Autorità competenti;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare e regolamentare le aperture serali all'interno degli stabilimenti balneari durante le quali verranno svolte le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, gli intrattenimenti danzanti e musicali perseguendo l'obiettivo, da una parte, di valorizzare e qualificare l'offerta balneare incrementando e salvaguardando tutte le attività accessorie che storicamente si sono svolte e continuano a svolgersi all'interno degli stabilimenti balneari essendo quest'ultimi un'impresa destinata principalmente alla vendita di servizi della balneazione che possono completare tale offerta con la somministrazione, dall'altra perseguendo il fine pubblico di assicurare una corretta fruizione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative, di tutelare l'ambiente, l'ordine pubblico, l'incolumità, la sicurezza pubblica, la quiete pubblica, nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia-urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;

Ritenuto, quindi, necessario disciplinare e regolamentare le aperture serali all'interno degli stabilimenti balneari durante le quali verranno svolte le attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, gli intrattenimenti danzanti e musicali, stabilendo un numero preciso e insuperabile di serate durante le quali potranno essere svolte le attività accessorie sopra richiamate con specifico limite d'orario, al fine di tutelare la quiete pubblica, contemperando le esigenze degli imprenditori (concessionari e/o gestori degli stabilimenti) con quelle dei residenti e soggiornanti in genere, tenuto conto della ubicazione lato monti del lungomare di numerose unità immobiliari adibite ad abitazione nonché di svariate strutture turistico-recettive;

Ritenuto, infine, logico e doveroso stabilire un numero preciso e insuperabile di serate, con specifico limite d'orario, anche al fine di contemperare le esigenze dei concessionari e/o gestori degli stabilimenti con quelle degli esercenti le attività di ristorazione poste all'interno del centro storico, che rischierebbero un minor afflusso di clientela se gli stabilimenti balneari potessero svolgere tutte le sere attività di somministrazione di alimenti e bevande, cercando così di trovare il giusto equilibrio che crei vantaggi ai titolari degli stabilimenti e nel contempo a tutte le attività di ristorazione e commerciali poste all'interno del centro storico, in quanto miglioramento dei servizi offerti agli ospiti/turisti;

Evidenziato che l'Amministrazione comunale, pur non essendone tenuta in quanto la presente ordinanza costituisce un atto normativo di carattere generale e come tale nel procedimento preordinato alla sua produzione è espressamente esclusa la partecipazione degli interessati ai sensi dell'art. 13 della L. 241/1990, ha comunque assicurato, già dallo scorso anno, la partecipazione al procedimento dei rappresentanti dei balneari e delle categorie dei commercianti, svolgendo diversi incontri con essi, redigendo la presente ordinanza una volta valutate le esigenze ed accolte le istanze dei titolari degli stabilimenti balneari e le osservazioni delle associazioni dei commercianti;

Ritenuto necessario, pertanto, disciplinare le aperture serali tenendo presente le suddette normative ed i principi in esse richiamati;

DISPONE QUANTO SEGUE

L'apertura serale degli stabilimenti balneari con svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande, fuori dall'orario di apertura ordinario dello stabilimento balneare, è consentita secondo le disposizioni sotto indicate che consentono, durante la stagione balneare anno 2024, un massimo di 40 (quaranta) aperture serali nei limiti d'orario e con le modalità sotto indicate.

Si rammenta che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno dello stabilimento balneare, essendo funzionalmente e logisticamente collegata allo stesso stabilimento, potrà essere svolta, in deroga, solo ed esclusivamente secondo le disposizioni sotto indicate.

Si rammenta, altresì, che l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande senza aver presentato apposita istanza al Comune, secondo quanto disposto dal successivo art. 6 e/o superando le 40 (quaranta) volte consentite, comporta esercizio di attività senza titolo abilitativo, con l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50, 114 e 115 della LRT n° 62/2018 (Codice del Commercio).

Art. 1

Per il periodo che va dal 1° maggio al 22 settembre 2024 è autorizzata l'apertura serale degli stabilimenti balneari con svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande nel numero massimo di 40 (quaranta).

Art. 2

Le aperture serali di cui all'art. 1 sono consentite dal momento della chiusura dello stabilimento balneare fino all'01.30 a.m..

Art. 3

Le aperture serali con svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande non possono prevedere in alcun modo spettacoli o trattenimenti pubblici così come definiti e regolamentati dal TULPS.

Art.4

E' consentito l'utilizzo di spettacoli pirotecnici silenziosi, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste. E' fatto obbligo al concessionario/gestore dello stabilimento di bonificare il terreno successivamente allo spettacolo.

Art. 5

1) I concessionari/gestori che intendono usufruire delle aperture serali di cui all'art.1, svolgendo cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande, devono inviare al Comune di Forte dei Marmi, solo ed esclusivamente a mezzo pec all'Ufficio Polizia Municipale del Comune, (pec:poliziaamministrativa-fdm@postacert.toscana.it) apposita istanza scritta entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui intendono effettuare l'apertura serale, secondo un modello prestampato che viene allegato alla presente ordinanza.

2) L'erronea presentazione dell'istanza e/o la tardiva presentazione della stessa successivamente alle ore 12.00 del giorno dell'apertura serale equivale a mancata presentazione della stessa, perché non consente all'amministrazione di esercitare i propri poteri di diniego e di organizzare gli opportuni controlli.

3) A seguito di presentazione dell'istanza il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda stessa se l'Amministrazione, una volta esaminata l'istanza, non comunica all'interessato entro il termine di inizio dell'attività accessoria il provvedimento di diniego.

Art.5 bis

In ogni caso per lo svolgimento delle attività accessorie di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande il titolare/ gestore non deve in alcun modo disallestire lo stabilimento balneare in ogni sua parte.

Solo durante lo svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande è possibile:

-l'utilizzo di stuoie e/o tappeti di lana, cocco e materiali similari posti al di sotto dei tavoli e sedie;

-il posizionamento di una pedana di 6x4 ml. e di h. 30 cm posta a terra e di un impianto di diffusione sonora posto sulla pedana stessa;

-l'utilizzo di un impianto di illuminazione con palo appoggiato a terra che non superi i 3 metri di altezza;

-il posizionamento di una struttura di copertura trasparente provvisoria e temporanea di altezza non superiore a metri 3 e posizionata almeno a metri 5 dai confini concessori solo in caso di evidenti previsioni metereologiche avverse.

Per l'installazione degli arredi e/o strutture di cui sopra, se soggette ad autorizzazione demaniale, il concessionario, oltre alla comunicazione di cui all'art. 5, dovrà procedere ad inoltrare, con congruo anticipo, separata richiesta all'Ufficio Demanio e per conoscenza al Comando di Polizia Municipale.

Si rammenta che la presente ordinanza non autorizza in alcun modo a svolgere spettacoli o trattenimenti pubblici così come definiti e regolamentati dal TULPS.

SANZIONI

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e adeguatezza della pena vengono applicate le seguenti sanzioni

Art. 6

1) La violazione dell'art. 1, ovvero l'effettuazione di apertura serale con svolgimento di cena e/o festa con contestuale somministrazione di alimenti e bevande, fuori dal periodo consentito che va dal 1° maggio al 22 settembre 2024 comporta, alla prima violazione accertata, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114 LRT 62/2018 per aver svolto attività di somministrazione senza titolo abilitativo.

2) La violazione dell'art. 1, ovvero l'effettuazione di apertura serale con svolgimento di cena e/o festa con contestuale somministrazione di alimenti e bevande, che superi il numero di 40 consentito pur avendo presentato apposita istanza al Comune, comporta, alla prima violazione accertata, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114 LRT 62/2018 per aver svolto attività di somministrazione senza titolo abilitativo.

3) La violazione dell'art. 5, ovvero l'effettuazione di apertura serale con svolgimento di cena e/o festa con contestuale somministrazione di alimenti e bevande, senza aver presentato apposita istanza al Comune, tramite pec alla Polizia Municipale, o avendo presentato erronea e/o tardiva istanza successivamente alle ore 12.00 del giorno dell'apertura serale comporta, alla prima violazione accertata, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 114 LRT 62/2018 per aver svolto attività di somministrazione senza titolo abilitativo.

3) bis La presentazione tardiva dell'istanza al Comune, tramite pec alla Polizia Municipale, ovvero tra le

ore 12.00 del giorno precedente a quello in cui intende effettuare l'apertura serale e le ore 12.00 del giorno dell'apertura serale comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024;

4) All'accertamento della seconda violazione della stessa natura (ovvero svolgimento di cena e/o festa con contestuale somministrazione di alimenti e bevande fuori del periodo consentito o avendo superato il numero consentito di 40 o senza aver presentato – o avendo mal presentato- apposita istanza al Comune) oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00 e alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 114 LRT 62/2018, al trasgressore, come sanzione accessoria, sarà vietato effettuare ulteriori aperture serali con svolgimento di cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti e bevande, nonché verrà disposta dagli Organi di Controllo la cessazione dell'attività abusiva in corso, secondo quanto disposto dagli artt. 114 e 115 della LRT n° 62/2018.

Art. 7

La violazione dell'art. 2, ovvero il mancato rispetto dell'orario previsto per le aperture serali (dalla chiusura dello stabilimento balneare fino all'01.30 a.m.) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 450,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024.

Art. 8

La violazione dell'art. 3, ovvero l'effettuazione di spettacoli o trattenimenti pubblici, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024 .

Resta salva l'applicazione dell'art. 68, comma 1, del TULPS e delle sanzioni di cui all'art. 666 del codice penale in caso di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza con applicazione della sanzione pecuniaria, della cessazione dell'attività e della chiusura del locale in caso di reiterazione.

Art. 9

L'utilizzo di spettacoli pirotecnici rumorosi comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 450,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024. Resta ferma l'applicazione dell'art. 57 TULPS.

Art. 10

L'installazione di strutture e/o arredi in difformità da quanto previsto dall'art. 5 bis e/o il disallestimento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta pari ad € 490,00, come da deliberazione della Giunta Comunale n° 104 del 26/04/2024.

Si precisa, ancora una volta, che resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla LRT n° 62/2018 (Codice del Commercio) in tema di attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo con applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive ivi previste dagli artt. 114 e 115, con applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del RD 773/1931 (Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e con l'adozione di provvedimenti cautelari di cui all'art. 7 della L. 241/1990.

Restano, altresì, salve le sanzioni previste dalla LRT 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Per quanto riguarda l'emissione di rumori e musica si applicano oltre alla normativa nazionale e regionale

di settore, anche le ordinanze sindacali esistenti, i regolamenti comunali nonché il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa per notizia e competenza a: Associazione Stabilimenti Balneari, Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, Comando Stazione Carabinieri, Capitaneria di Porto di Viareggio, Ufficio Locale Marittimo, Polizia Municipale, Ufficio SUAP/Commercio del Comune, Ufficio Demanio del Comune.

SI INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

MURZI BRUNO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente decreto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005